

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile, alle ore undici e cinque minuti.

6 aprile 2017

In Desio, alla via Rovagnati n. 1 presso la sede del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- GAVAZZI ing. Agostino, nato a Desio (MB) il 5 (cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Società per Azioni** con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocinquemila quaranta virgola zero zero), Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale n. 01181770155, R.E.A. n. MB-129094, Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è riunita in prima convocazione l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte Straordinaria**

1. Modifiche degli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia). Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

3.2 Determinazione della durata della carica

3.3 Nomina dei membri del Consiglio

3.4 Determinazione dei compensi

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019

4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

4.3 Determinazione dei compensi

5. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio

5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, Statuto Sociale.

Invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

A che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, il componente il quale constata:
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente nella persona del componente, i signori:

Stefano LADO, Vice Presidente,
Tommaso CARTONE, Amministratore Delegato,
Sandro APPETITI, Graziella BOLOGNA, Cristina FINOCCHI MAHNE, Egidio GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Tito GAVAZZI, Gerolamo PELLICANO' e Gigliola ZECCHI BALSAMO, Consiglieri,

- del Collegio Sindacale sono presenti i signori: Eugenio MASCHERONI, Presidente, Rodolfo ANGHILERI e Giulia PUSTERLA, Sindaci Effettivi;

- è inoltre presente, seduto al tavolo della Presidenza, il Direttore Generale Luciano Filippo CAMAGNI.

Il Presidente:

- dà atto che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, in questo luogo ed a questa ora in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2017, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 24 febbraio 2017, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it, nonché in data 25 febbraio 2017, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore";

- comunica che non sono state presentate da parte

degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza (T.U.F.);

- precisa inoltre che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del T.U.F.;

- ricorda che la documentazione relativa è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEINFO all'indirizzo www.linfor.it e pubblicati sul sito internet del Banco:

* in data 24 febbraio u.s., la Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie e le Relazioni illustrative sui punti nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, raccolte in un unico fascicolo;

* in data 15 marzo u.s., la relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di bilancio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, incluse le informazioni sulla destinazione dell'utile di esercizio, con le Relazioni degli amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del T.U.F., unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo, redatta ai sensi dell'art. 123-bis D.Lgs. n. 58/98, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2017, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;

* parimenti, in data 15 marzo u.s., la Relazione Annuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. (di cui al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria), approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio u.s.;

* in data 16 marzo u.s., la documentazione relativa alla lista presentata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di cui meglio si dirà nell'ambito della trattazione dell'apposito argomento all'ordine del giorno;

- dichiara che tutta la predetta documentazione è stata altresì consegnata a tutti gli intervenuti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il documento relativo al punto 1) della parte straordinaria dell'ordine del giorno viene allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, al presente verbale relativo, per espressa richiesta del

Presidente, alla trattazione della sola parte straordinaria dell'ordine del giorno, mentre i documenti relativi ai punti iscritti nella parte ordinaria dell'ordine del giorno medesimo verranno allegati al verbale dell'assemblea relativa alla parte ordinaria da redigersi, sempre con il consenso del Presidente, ai sensi dell'art. 2375, ultima comma C.C.

Dà atto che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

Il Presidente comunica che:

- a sua cura e con l'ausilio del personale incaricato della società Computershare SpA è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea in proprio o per delega, nonché la regolarità delle deleghe presentate; in particolare, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., sarà allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuti o eventualmente non votanti o allontanatisi prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate, in proprio o per delega, sarà allegato al verbale;

- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavori, partecipano all'Assemblea e/o sono collegati in videoconferenza alcuni dipendenti e collaboratori e consulenti della Società;

- assiste all'Assemblea il Dott. Francesco FOTI, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio (nominato dall'Assemblea Speciale poc'anzi tenutasi);

- assistono all'Assemblea alcuni Esponenti di Società del Gruppo, nonché alcuni rappresentanti della Società di Revisione, ed è stato consentito di assistere anche ad analisti finanziari e giornalisti accreditati tramite un collegamento in videoconferenza, agli stessi riservato, da un'apposita sala allestita presso la Sede.

Il Presidente, inoltre, comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocinquemila quaranta virgola zero zero), suddiviso in n. 130.202.000 (centotrenta milioni duecentoduemila) azioni da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, delle quali n. 117.000.000 (centodiciassettemilioni) azioni ordinarie e n. 13.202.000 (tredicimilioniduecentoduemila) azioni di risparmio non convertibili;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e delle ulteriori informazioni a disposizione, i soggetti che detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie sono i seguenti:

* **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado**

s.a.p.a. (codice fiscale 09223340150) numero azioni 61.913.697 (52,91%);

* **Avocetta S.p.A.** (codice fiscale 04302600152) numero azioni 10.059.800 (8,59%);

* **Stefano LADO** (codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L) numero azioni 9.335.880 (7,97%) di cui direttamente con diritto di voto numero azioni 2.443.650 (2,08%), indirettamente tramite coniuge 6.500 (0,01%) ed indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154) numero azioni 6.885.730 (5,88%);

* **ANIMA SGR S.p.A.** (codice fiscale 07507200157) numero azioni 3.545.310 (3,03%).

Precisa per completezza che la partecipazione in Anima SGR SpA, rilevata dalle certificazioni assembleari, rientra nei casi di esenzione dalle comunicazioni da effettuare ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. previsti dall'art. 119-bis del Regolamento Emittenti.

Comunica infine che non risultano esistere accordi o patti parasociali tra gli azionisti del Banco, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993.

A questo punto il Presidente chiede ai partecipanti all'Assemblea di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, che per quanto occorre si intende integralmente richiamata, relativa-

mente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Non risultano segnalazioni.

Specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del D.Lgs. 193/2003 come da apposita informativa distribuita ai presenti.

L'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

Comunica che nel verbale dell'assemblea verranno sintetizzati gli interventi di coloro che sono legittimati a prendere la parola nonché le repliche ed i chiarimenti forniti.

All'apertura del dibattito, coloro che intendono prendere la parola saranno invitati a prenotarsi segnalando il proprio nominativo.

Alle domande sarà data risposta al termine degli interventi, dal Presidente o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti, collaboratori o consulenti della Società.

Raccomanda che gli interventi siano chiari, concisi, attinenti a quanto posto all'ordine del giorno.

In conformità alle norme del Regolamento Assembleare vigente, il Presidente si riserva, solo se del caso in funzione del numero di richieste avanzate, di determinare un termine massimo entro il quale contenere gli interventi; resta ferma la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, comunica le modalità di voto e di scrutinio stabilite per le votazioni ed invita gli intervenuti ad esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento.

Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, il voto sarà espresso tramite procedura elettronica.

A ciascun intervenuto è stata consegnata un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dell'avente diritto al voto e delle relative azioni possedute. Unitamente al "radiovoter", è stata consegnata una scheda, sulla quale il Presidente richiama l'attenzione degli intervenuti, che contiene indicazioni sull'utilizzo di tale apparecchio. Le votazioni avverranno sempre mediante l'utilizzo del "radiovoter". Le modalità di voto sono molto semplici, come potete vedere nella slide in vostro posses-

so.

Per le votazioni diverse da quelle inerenti l'elezione delle cariche sociali.

Una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, ad eccezione delle votazioni relative alla nomina degli organi sociali mediante il voto di lista, ciascun avente diritto al voto è invitato a digitare sul "radiovoter" il tasto "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto "C" per esprimere voto contrario, oppure il tasto "A" per esprimere la propria astensione dal voto.

A questo punto - prima di attivare il tasto "OK" - ciascun avente diritto potrà ancora modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intende effettuare. Dopo aver verificato quindi sul display la correttezza della scelta effettuata, ciascun avente diritto al voto dovrà premere il tasto "OK" presente sul "radiovoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul display medesimo.

Per le votazioni inerenti l'elezione delle cariche sociali di cui al punto 3.3 Nomina dei membri del Consiglio e 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e di tre Sindaci Supplenti

Per quanto riguarda il voto di lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Soci sono invece invitati a manifestare il proprio voto, digitando sul "radiovoter" il tasto "F" in caso di preferenza accordata all'unica lista presentata. Resta fermo, in questo caso, l'utilizzo del tasto rosso "C" ovvero del tasto giallo "A" per esprimere, invece, rispettivamente, voto contrario o astensione rispetto alla lista presentata. Dopodiché si procede come indicato per le precedenti votazioni.

Coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come "NON VOTANTI". I voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Unicamente per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione denominata "voto assistito". Per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il personale addetto che potrà dare assistenza ove necessario.

Il "radiovoter" sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato della società Computershare SpA nel momento di abbandono definitivo dell'Assemblea o al termine della medesima.

Nessuno degli intervenuti avanza richieste di chiarimento.

Avendo esaurito la parte introduttiva, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari.

Dà atto che essendo intervenuti n. 55 (cinquantacinque) aventi diritto rappresentanti in proprio o per delega n. 96.344.627 (novantasei milioni trecentoquarantaquattromila seicentoventisette) azioni ordinarie, pari al 82,35% (ottantadue virgola trentacinque per cento) delle n. 117.000.000 (centodiciassettemilioni) azioni ordinarie esistenti, **l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.**

Nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, il Presidente comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente passa alla trattazione dell'**unico punto** all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, che risulta pertanto il seguente:

1. Modifiche degli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Propone all'Assemblea - tenuto conto che tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione nei modi e nei termini di legge e consegnata a tutti gli intervenuti - di omettere la lettura della *Relazione illustrativa* al fine di concedere maggiore spazio alla discussione.

Non si rileva alcun dissenso.

Precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 o di cui all'art. 2437- *quinquies* del Codice Civile.

Comunica inoltre che in data 21 marzo u.s. è pervenuto il provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ex artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 re-

lativo alle modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno.

Aprè la discussione pregando coloro che intendono intervenire di segnalare il nominativo.

Nessuno prendendo la parola e non essendo pervenute domande per iscritto il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare sulla seguente

proposta di deliberazione

della quale delega a me notaio la lettura nel testo qui di seguito riprodotto:

"L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione (che ha ottenuto in data 22 marzo u.s. il provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt.56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993),

delibera

a) di modificare gli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale come illustrato nell'apposita Relazione pubblicata ai sensi di legge;
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

Indi il Presidente apre le votazioni con riferimento all'**unico punto** all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, essendo le ore undici e ventinove minuti.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

Favorevoli n. 94.793.494 Azioni pari al 98,39%

Contrari nessuno

Astenuti n. 1.522.075 Azioni pari all'1,58%

Non Votanti n. 29.058 Azioni pari allo 0,03%

La proposta è approvata a maggioranza.

Il tutto come da elenco allegato al verbale.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Esaurita la trattazione dell'unico argomento iscritto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente mi richiede, anche ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari, di procedere alla verbalizzazione della parte straordinaria testé svolta in autonomo atto e dichiara chiusa

l'Assemblea in sede straordinaria alle ore undici e trentacinque minuti, dando atto che la stessa procede in sede ordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio i documenti di seguito elencati con le relative lettere che li identificano come allegati:

"A": Relazione illustrativa delle modifiche statutarie.

"B": Elenco nominativo dei partecipanti.

"C": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti (in unico documento).

"D": testo aggiornato dello statuto sociale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparente il quale, a mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge.

Consta di cinque fogli scritti per diciannove facciate e parte della ventesima.

F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni.

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ARTT. 4, 16, 21, 23, 24, 25 E 28 DELLO
STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale.

In sintesi, le variazioni sottoposte sono le seguenti:

- 1) incremento da n. 11 a n. 12 del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; tale modifica si riflette sull'art. 16 c. 1 e c. 5.
- 2) affinamento di alcune clausole con i) inserimento nell'art. 23 c. 7 della possibilità per il Presidente e Vice Presidente di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 285 e ii) inserimento nell'art. 25 c. 4 della previsione che, in caso di mancata nomina di un Amministratore Delegato, il potere di proposta vincolante per l'assunzione di eventuali delibere d'urgenza da parte del Presidente venga attribuito al Direttore Generale (fermo restando che il carattere vincolante di tale proposta non esclude che il Presidente possa pur sempre astenersi dall'assunzione della delibera - rimettendo la stessa all'organo consiliare - qualora non ne ravvisi i presupposti della particolare urgenza e/o dell'interesse della Società).
- 3) eliminazione dall'art. 4 delle clausole transitorie relative all'aumento di capitale a servizio del piano di stock grant deliberato nel 2011 ed esauritosi lo scorso anno; si tratta quindi di una modifica di carattere strettamente tecnico-formale.

La modifica sub 1) proposta si prefigge l'obiettivo di rendere più flessibile il "framework" societario entro il quale gli Azionisti potranno assumere le determinazioni di competenza che riterranno opportune in occasione del rinnovo delle cariche sociali (all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria), nel rispetto della normativa di vigilanza.

In particolare, l'incremento da 11 a 12 del numero massimo dei componenti di detto organo (in linea con le soglie massime raccomandate dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 285) è ritenuto utile a consentire agli Azionisti la proposizione di eventuali iniziative volte a raggiungere un maggior grado di "diversity" nella composizione complessiva dell'organo amministrativo e un maggior grado di differenziazione nella composizione dei 4 comitati endoconsiliari costituiti. Si ricorda che gli attuali Comitato Nomine e Comitato Remunerazione presentano ancora una composizione identica, mentre dal prossimo rinnovo (all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria) è previsto che almeno 1 componente di ciascun Comitato venga differenziato in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 285. Si ricorda peraltro che il rinnovo del medesimo organo amministrativo sottoposto all'Assemblea Ordinaria vedrà in ogni caso una variazione della propria composizione, anche in ragione dell'applicazione della normativa in tema di quote di genere, in base alla quale 1/3 dei membri del Consiglio dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Una eventuale composizione complessiva in numero pari, a maggior ragione se relativamente elevato, non appare suscettibile di potenziali ricadute sul funzionamento del Consiglio, tenuto conto che è già presente nello Statuto come clausola di salvaguardia (art. 20 c. 4) quella della prevalenza del voto di chi presiede la riunione (c.d. "casting vote"), che - si precisa - non lascia intravedere profili di incoerenza con le Disposizioni di Vigilanza in tema di ruolo del Presidente, tenuto anche conto: i) che il numero di componenti appare sufficientemente elevato da rendere scarsamente probabile che si verifichino situazioni di parità di voti; ii) che storicamente non risulta si sia mai reso necessario, con riferimento al Banco, il ricorso al "casting vote" (come detto già previsto dallo Statuto); iii) quand'anche si verificasse una pur remota ipotesi di parità, la particolare coesione che ha finora contraddistinto i processi deliberativi del Consiglio del Banco indurrebbe verosimilmente a soprassedere alla deliberazione.

A. Janari

Si ritiene opportuno sottoporre le modifiche statutarie sopra descritte all'Assemblea Straordinaria della Banca al fine di consentirne l'applicazione già in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere deliberato dall'Assemblea Ordinaria convocata per la medesima data.


Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 o di cui all'art. 2437- *quinquies* del Codice Civile.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, per la quale è necessario il preventivo rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>1 - 2 ...omissis...</p> <p>3 - In data 29 novembre 2011, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000, corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio come identificato dal Piano stesso (di seguito "il Piano") approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 29 novembre 2011. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranche (2014, 2015, 2016) con emissione fino ad un massimo di n. 333.333 azioni per tranche, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti.</p> <p>4 - Le azioni da emettere ai sensi del precedente comma 3 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.</p> <p>5 - Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di</p>	<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>1 - 2 ...omissis...</p> <p>3 - *</p> <p>*NOTA: Clausola transitoria che viene eliminata in quanto il Piano si è nel frattempo esaurito. Idem i conseguenti commi 4, 5 e 6</p>

A. Zanari



apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.

6 - Trascorsi i termini entro i quali ciascuna tranche dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -
Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - 4. - ...omissis...

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - 18. - ...omissis...

**Art. 21 - Compensi agli amministratori -
Meccanismi di remunerazione e
incentivazione:**

1. - ...omissis...

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -
Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di **dodici** membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - 4. - Invariati

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di **dodici** candidati.

6. - 18. - Invariati

**Art. 21 - Compensi agli amministratori -
Meccanismi di remunerazione e
incentivazione:**

1. - Invariato

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni

A Gavari

De Benedetti

dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - ...omissis...

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - 6. - ...omissis...

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.

8. - 9. - ...omissis...

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - ...omissis...

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari**, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - Invariato

** NOTA: La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", viene estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - 6. - Invariati

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo **possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente***, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.**

8. - 9. - Invariati

***NOTA: La Circolare n. 285 della Banca d'Italia prevede che il Presidente possa partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - ...omissis...

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (se nominato), ai quali il Direttore


A. Giancari

De Luca

<p>3. - 6. - ...omissis...</p> <p>Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente</p> <p>1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.</p> <p>2. - 3. - ...omissis...</p> <p>4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. - ...omissis...</p> <p>Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti</p> <p>1. - ...omissis...</p> <p>2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>3. - 4. - ...omissis...</p>	<p>Generale risponde.</p> <p>3. - 6. - Invariati</p> <p>Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente</p> <p>1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).</p> <p>2. - 3. - Invariati</p> <p>4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. - Invariato</p> <p>Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti</p> <p>1. - Invariato</p> <p>2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>3. - 4. - Invariati</p>
--	---

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

A. Gavazzi




*"a) di modificare gli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale come illustrato;
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

A Gavazzi



Assemblea Straordinaria del 06 aprile 2017

Allegato "B"

Rep. 158061/29696

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

N° **55** azionisti rappresentanti n° **96.344.627** azioni ordinarie pari al **82,345835** % delle n. **117.000.000** azioni costituenti il capitale sociale interamente versato e sottoscritto alla data odierna.

A. Ganassi

[Signature]

[Signature]

Azionisti:
Azionisti in proprio.

55 Teste:
32 Azionisti in delega


35
23

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1202	TOCCHETTI GIUSEPPE			1.000 0,000855%	1.000 0,000855%
1310	BINELLI LUCIANO			0	0
1	D		RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA	6.500	6.500
2	D		VEGA FINANZIARIA SPA	6.885.730	6.885.730
			Totale azioni	6.892.230 5,890795%	6.892.230 5,890795%
1500	FOTI FRANCESCO			0	0
1	D		LADO MARIA LUISA	21.734	21.734
			<i>Usufruttuario per 5.500 azioni di GAVAZZI LUIGI.</i>		
			<i>Usufruttuario per 5.500 azioni di GAVAZZI CAMILLA;</i>		
			<i>Usufruttuario per 4.234 azioni di GAVAZZI TERESA.</i>		
			<i>Usufruttuario per 5.500 azioni di GAVAZZI AGOSTINO;</i>		
			Totale azioni	21.734 0,018576%	21.734 0,018576%
1520	DELLA ROSA FIORENZO			787.725 0,673269%	787.725 0,673269%
1541	POZZOLI GUIDO			87.000 0,074359%	87.000 0,074359%
			<i>Usufruttuario per 25.000 azioni di POZZOLI FRANCESCO ANTONIO;</i>		
			<i>Usufruttuario per 25.000 azioni di POZZOLI FABIO ANTONIO;</i>		
1635	REDAELLI LUCIANO			3.000 0,002564%	3.000 0,002564%
1662	GAVAZZI GEROLAMO			0	0
1	R		AVERLA SRL	3.222.425	3.222.425
2	R		FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI	15.000	15.000
3	D		DEL FAVERO MARGHERITA LUCIA	4.000	4.000
4	D		DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA	600.000	600.000
			Totale azioni	3.841.425 3,283269%	3.841.425 3,283269%
1689	DI FONZO STEFANO			1 0,000001%	1 0,000001%
1708	ROSCIO EUGENIO			500 0,000427%	500 0,000427%
1850	GAVAZZI MARTA			0	0
1	D		GAVAZZI CAMILLA	102.000	102.000
			Totale azioni	102.000 0,087179%	102.000 0,087179%
1923	GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA			2.000 0,001709%	2.000 0,001709%
2161	REALE DAVIDE GIORGIO			1 0,000001%	1 0,000001%
2300	VAN DEURSEN MARIA			2.900	2.900
1	D		GAVAZZI AGOSTINO	78.244	78.244
			Totale azioni	81.144 0,069354%	81.144 0,069354%
2534	STOCCO STEFANO			21.858 0,018682%	21.858 0,018682%
2547	POZZOLI FABIO ANTONIO			15.000	15.000
1	R		CAMINETTO NUOVO S.P.A.	1.015.680	1.015.680

A Gavazzi




Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
Totale azioni				1.030.680	1.030.680
				0,880923%	0,880923%
2608	GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE			6.000	6.000
				0,005128%	0,005128%
2631	FAVRIN PIERINO			40.000	40.000
				0,034188%	0,034188%
2720	LADO STEFANO			2.137.611	2.137.611
1	R		BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA	61.913.697	61.913.697
2	D		LADO LUIGI STEFANO	306.039	306.039
Totale azioni				64.357.347	64.357.347
				55,006279%	55,006279%
2748	PARRAVICINI GIULIANO			0	0
1	D		ISTIFID S.P.A. - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE	181.000	181.000
Totale azioni				181.000	181.000
				0,154701%	0,154701%
2906	ALMASIO PIETRO			12.500	12.500
1	D		GAVAZZI TERESA	2.500	2.500
Totale azioni				15.000	15.000
				0,012821%	0,012821%
2913	CASTOLDI GIUSEPPE			0	0
1	D		MARIANI ALDA	93.000	93.000
Totale azioni				93.000	93.000
				0,079487%	0,079487%
3110	GAVAZZI LUIGI			84.340	84.340
				0,072085%	0,072085%
3133	CAGNONI VITTORIO			3.500	3.500
1	D		DIENA SILVIA	6.800	6.800
Totale azioni				10.300	10.300
				0,008803%	0,008803%
3253	GALIMBERTI ATTILIO			2.000	2.000
				0,001709%	0,001709%
3308	CUCCHIANI GIOVANNI			18.240	18.240
				0,015590%	0,015590%
4043	RODINO' DEMETRIO			5	5
				0,000004%	0,000004%
4258	ESPOSITO MARCO			0	0
1	D		ANIMA SGR S.P.A.	3.545.310	3.545.310
2	D		FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC - FIDELITY FLOATING RATE CENTRAL FUND	1.812.861	1.812.861
3	D		25083 FA INT LEAD	1.605.546	1.605.546
4	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	29.682	29.682
5	D		GOVERNMENT OF NORWAY	114.158	114.158
6	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	21.881	21.881
7	D		ANIMA FUNDS PLC	70.449	70.449
8	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	884	884
Totale azioni				7.200.771	7.200.771
				6,154505%	6,154505%
589	TROVATI FRANCO			5.000	5.000


A Zanari



Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
617	GAVAZZI MARCO			0,004274%	0,004274%
				0	0
1	D GAVAZZI EGIDIO			15.000	15.000
2	D GAVAZZI ANTONELLA			6.190	6.190
3	R AVOCETTA S.P.A.			10.059.800	10.059.800
			Totale azioni	10.080.990	10.080.990
				8,616231%	8,616231
744	GIURGILA VERONICA			2.200	2.200
				0,001880%	0,001880%
820	GAVAZZI PAOLO			638.453	638.453
				0,545686%	0,545686%
822	BARBIRATO DINO			30	30
				0,000026%	0,000026%
848	POZZOLI FRANCESCO ANTONIO			3.300	3.300
				0,002821%	0,002821%
886	LOIZZI GERMANA			3	3
				0,000003%	0,000003%
948	NICODANO PAOLO			419.350	419.350
1	D FEROGGIO EMILIA			315.000	315.000
			Totale azioni	734.350	734.350
				0,627650%	0,627650
			Totale azioni in proprio	4.293.517	4.293.517
			Totale azioni in delega	15.824.508	15.824.508
			Totale azioni in rappresentanza legale	76.226.602	76.226.602
			TOTALE AZIONI	96.344.627	96.344.627
				82,345835%	82,345835%
			Totale azionisti in proprio	27	27
			Totale azionisti in delega	23	23
			Totale azionisti in rappresentanza legale	5	5
			TOTALE AZIONISTI	55	55
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	35	35

A. Gavazzi



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALMASIO PIETRO

- PER DELEGA DI

GAVAZZI TERESA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

BARBIRATO DINO

BINELLI LUCIANO

- PER DELEGA DI

RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

VEGA FINANZIARIA SPA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

CAGNONI VITTORIO

- PER DELEGA DI

DIENA SILVIA

CASTOLDI GIUSEPPE

- PER DELEGA DI

MARIANI ALDA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

CUCCHIANI GIOVANNI

DELLA ROSA FIORENZO

DI FONZO STEFANO

ESPOSITO MARCO

- PER DELEGA DI

ANIMA SGR S.P.A. AGENTE:BNP2S /CLB CSDY

FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC - FIDELITY FLOATING RATE CENTRAL FUND AGENTE:JP

MORGAN CHASE BANK

25083 FA INT LEAD

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY

Parziale

Totale

12.500

2.500

30

0

6.500

6.885.730

3.500

6.800

0

93.000

18.240

787.725

1

0

3.545.310

1.812.861

1.605.546

29.682

114.158

15.000

30

6.892.230

10.300

93.000

18.240

787.725

1

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

A

F

F

F

F

F

F

F

Alligato V.C.M.

Rep. 159064/29596

A Genari

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

ANIMA FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

FAVRIN PIERINO

FOTI FRANCESCO
- PER DELEGA DI

LADO MARIA LUISA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

Usufruttuario di GAVAZZI LUIGI, per 5.500 azioni

Usufruttuario di GAVAZZI CAMILLA; per 5.500 azioni

Usufruttuario di GAVAZZI TERESA; per 4.234 azioni

Usufruttuario di GAVAZZI AGOSTINO; per 5.500 azioni

GALIMBERTI ATTILIO

GAVAZZI GEROLAMO
- PER DELEGA DI

DEL FAVERO MARGHERITA LUCIA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
- IN RAPPRESENTANZA DI

AVERLA SRL RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

GAVAZZI LUIGI

GAVAZZI MARCO
- PER DELEGA DI

GAVAZZI EGIDIO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

GAVAZZI ANTONELLA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
- IN RAPPRESENTANZA DI

AVOCETTA S.P.A. RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

GAVAZZI MARTA

Parziale	Totale
21.881	
70.449	
884	
	7.200.771

40.000	40.000
--------	---------------

0

21.734

21.734

2.000

2.000

0

4.000

600.000

3.222.425

15.000

3.841.425

84.340

84.340

0

15.000

6.190

10.059.800

10.080.990

0


RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

	1
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F

A Gavarini

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	
			1	
GAVAZZI CAMILLA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	102.000		F	
		102.000		
GAVAZZI PAOLO	638.453	638.453	F	
GAVAZZI RAFFLER CHRISTOPHER DARIO GE	6.000	6.000	F	
GAVAZZI SIMONE PIETRO MARIA	2.000	2.000	F	
GIURGILA VERONICA	2.200	2.200	F	
LADO STEFANO - PER DELEGA DI	2.137.611		F	
LADO LUIGI STEFANO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - IN RAPPRESENTANZA DI	306.039		F	
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	61.913.697	64.357.347	F	
LOIZZI GERMANA	3	3	F	
NICODANO PAOLO - PER DELEGA DI	419.350		A	
FEROGGIO EMILIA	315.000	734.350	A	
PARRAVICINI GIULIANO - PER DELEGA DI	0			
ISTIFID S.P.A. - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	181.000	181.000	F	
POZZOLI FABIO ANTONIO - IN RAPPRESENTANZA DI	15.000		F	
CAMINETTO NUOVO S.P.A. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	1.015.680	1.030.680	F	
POZZOLI FRANCESCO ANTONIO	3.300		F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
POZZOLI GUIDO <i>Usufruttuario di POZZOLI FRANCESCO ANTONIO; per 25.000 azioni</i> <i>Usufruttuario di POZZOLI FABIO ANTONIO; per 25.000 azioni</i>	87.000	3.300
REALE DAVIDE GIORGIO	1	1
REDAELLI LUCIANO	3.000	3.000
RODINO' DEMETRIO	5	5
ROSCIO EUGENIO	500	500
STOCCO STEFANO	21.858	21.858
TOCCHETTI GIUSEPPE	1.000	1.000
TROVATI FRANCO	5.000	5.000
VAN DEURSEN MARIA - PER DELEGA DI	2.900	
GAVAZZI AGOSTINO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	78.244	
		81.144

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
	1
	F
	F
	F
	F
	F
	-
	F
	-
	F
	-
	F
	F

By proxy

Agazzi

Legenda:

1 Modifiche artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 Statuto

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di Desio", trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione "Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio", e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione "BANCO DI DESIO", ha assunto l'attuale denominazione **"BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Società per Azioni"** il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca della Brianza S.p.A."

2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordi-

namento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 3 - Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 - Azioni

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.

3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.

4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.

5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.

6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.

7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

8. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati

identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.

Art. 6 - Azioni di risparmio

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.

2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.

3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 7 - Organi sociali

1. - Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.

5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.

3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro

Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.

2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.

5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

2. - Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.

3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 13 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e

gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia, nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13 del presente statuto laddove applicabili anche all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Art. 15 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e,

se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, oltre a quanto indicato nei successivi alinea;

c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali;

d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge;

e) coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società con-

trollate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenu-
to nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro
dipendente con i predetti soggetti;

f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre
esercizi precedenti, dalla banca o da una società
controllante o controllata, una significativa remun-
erazione aggiuntiva (eventualmente parametrata ai
risultati aziendali, anche tramite piani di incenti-
vazione a base azionaria) rispetto al compenso mini-
mo previsto per gli Amministratori non esecutivi e
per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

g) coloro che rivestono la qualifica di Amministra-
tore esecutivo in eventuali società nelle quali un
Amministratore esecutivo della società ricopra la
carica di Amministratore;

h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Am-
ministratore di entità della rete di appartenenza
della società incaricata della revisione legale del-
la società;

i) coloro che abbiano stretti legami familiari con
le persone fisiche che si trovino in una delle si-
tuazioni di cui ai precedenti alinea.

L'amministratore indipendente che, successivamente
alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve
darne immediata comunicazione al Consiglio di Ammi-
nistrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del
Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria
procede all'elezione degli amministratori sulla base
di liste presentate dai soci, nelle quali devono es-
sere indicati, in ordine progressivo, non più di do-
dici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da
azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla
Consob con regolamento, tenuto conto della capita-
lizzazione, del flottante e degli assetti proprieta-
ri della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede
sociale entro il venticinquesimo giorno precedente
la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero
delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione
delle liste, i soci devono produrre la relativa cer-
tificazione; ciò può avvenire anche successivamente

al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore

uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione,

l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione

delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58..

18. - La verifica delle cause impeditive e di illeggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art. 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della

nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e

delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi

d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 21 - Compensi agli amministratori - Meccanismi di remunerazione e incentivazione

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 22 - Organi e soggetti delegati

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare

sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 23 - Comitato Esecutivo

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati

più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (se nominato), ai quali il Direttore Generale risponde.

3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e

struttura organizzativa.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'assemblea ordinaria determina

il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pub-

bliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;

- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto; la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni

di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad

un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di illeggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina

avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi

periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;

- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;

- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;

- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;

- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il

Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre,

l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;

b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente maggiorato almeno del 20%

rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;
c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.

F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.L.GS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.